



COMUNE DI LIVORNO

Ordinanza del Sindaco n. 284 del 23/07/2024

Oggetto: ORDINANZA INTERDIZIONE DOCCE CALDE STABILIMENTO BALNEARE “MAROCCONE BEACH CLUB” – LIVORNO.

IL SINDACO

Vista la nota, assunta in atti al prot. n. 104029 del 23/07/2024 con la quale l'Azienda U.S.L. Toscana Nord Ovest – Dipartimento di Prevenzione – Area Funzionale Igiene Pubblica e Nutrizione – Unità Funzionale Igiene Pubblica e Nutrizione Zona Livornese – comunica che è stato eseguito un campionamento in data 09/07/2024, presso lo stabilimento balneare “Maroccone Beach Club” ubicato in Via del Littorale n. 232, Livorno, riscontrando la presenza di Legionella sia al primo getto che dopo scorrimento;

Rilevato che nella nota, si richiede al Legale Rappresentante dello stabilimento balneare “Maroccone Beach Club” ubicato in Via del Littorale n. 232, Livorno, di provvedere:

- *all'interdizione dell'utilizzo delle docce calde;*
- *alla bonifica dell'impianto idrico da parte di ditta specializzata;*
- *al successivo campionamento, primo getto e dopo scorrimento, della doccia calda lato monte;*
- *all'invio della relazione tecnica attestante l'avvenuta bonifica, le modalità di esecuzione della stessa e l'esito negativo per presenza di Legionella del campionamento eseguito all'indirizzo ispn.li@uslnordovest.toscana.it;*

Tenuto conto che l'utilizzo delle docce calde potrà avvenire solo a seguito della comunicazione da parte dell' Azienda U.S.L. Toscana Nord Ovest - Dipartimento di Prevenzione – Area Funzionale Igiene Pubblica e Nutrizione zona Livornese al Legale Rappresentante dello stabilimento balneare “Maroccone Beach Club” ubicato in Via del Littorale n. 232, Livorno e all'Amministrazione Comunale, attestante l'ottemperanza agli adempimenti imposti dal presente provvedimento e il rientro dei parametri in quelli previsti dalla normativa vigente;

Considerato che la presenza dei batteri sopra citati rappresenta un indice di contaminazione e quindi un rischio per la salute pubblica;

Ritenuto necessario adottare un provvedimento contingibile e urgente, ai fini della tutela della salute pubblica, per l'effettuazione degli interventi indicati dall'Azienda Sanitaria Locale sopra descritti;

Visto il D.Lgs. 31 del 02/02/2001 “Attuazione della direttiva 98/83/CE relativa alla qualità delle acque destinate al consumo umano” e successive modifiche e integrazioni;

Visto il D.Lgs. 152/2006 “Norme in materia ambientale” e successive modifiche e integrazioni;

Viste le Linee Guida per la Prevenzione ed il controllo della Legionellosi del 07/05/2015;

Visto l’art. 32 “*Funzioni di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria*” della Legge n. 833 del 23/12/1978 che istituisce il Servizio Sanitario Nazionale, il quale demanda al Sindaco, quale Autorità Sanitaria Locale, le competenze per l’emanazione di provvedimenti a carattere contingibile e urgente in materia di igiene e sanità pubblica;

Visto l’art. 50 comma 5 del Decreto Legislativo n. 267/2000 “*Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali*”, in relazione alle competenze del Sindaco relativamente all’adozione di provvedimenti contingibili e urgenti;

Visto lo Statuto Comunale;

ORDINA

al Legale Rappresentante dello stabilimento balneare “Maroccone Beach Club” ubicato in Via del Littorale n. 232, Livorno, di provvedere:

- *all’interdizione dell’utilizzo delle docce calde;*
- *alla bonifica dell’impianto idrico da parte di ditta specializzata;*
- *al successivo campionamento, primo getto e dopo scorrimento, della doccia calda lato monte;*
- *all’invio della relazione tecnica attestante l’avvenuta bonifica, le modalità di esecuzione della stessa e l’esito negativo per presenza di Legionella del campionamento eseguito all’indirizzo ispn.li@uslnordovest.toscana.it;*

La presente ordinanza si intende valida ed efficace fino a intervenuta comunicazione da parte dell’Azienda USL al Legale Rappresentante dello stabilimento balneare “Maroccone Beach Club” ubicato in Via del Littorale n. 232, Livorno e all’Amministrazione Comunale, attestante l’ottemperanza agli adempimenti imposti dal presente provvedimento e il rientro dei parametri in quelli previsti dalla normativa vigente;

DISPONE

1. che la presente ordinanza sia notificata al Legale Rappresentante dello stabilimento balneare “Maroccone Beach Club” ubicato in Via del Littorale n. 232, Livorno;
2. che il presente Provvedimento sia trasmesso, per opportuna conoscenza e per le attività ed i controlli di rispettiva competenza, a:
 - Azienda U.S.L. Toscana Nord Ovest - Dipartimento di Prevenzione – Area Funzionale Igiene Pubblica e Nutrizione – Unità Funzionale Igiene Pubblica e Nutrizione zona Livornese;
 - Settore Polizia Locale;
3. che il Settore Ambiente, attraverso i canali istituzionali e la rete civica, fornisca adeguata informazione alla cittadinanza, sia dell’adozione del presente provvedimento, sia del successivo rientro dei parametri entro quelli previsti dalla normativa vigente in esito ai controlli di competenza dell’Azienda U.S.L.

Ai sensi dell'art. 4 del Disciplinare per la gestione dell'Albo Pretorio on-line (approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 10/2012), il presente Provvedimento è pubblicato all'Albo Pretorio telematico.

Ai sensi dell'art. 3, comma 4, della Legge 241/1990 e s.m.i., avverso il presente Provvedimento, è ammesso il ricorso giurisdizionale al T.A.R. competente per territorio, secondo le modalità di cui alla legge 1034/1971, entro 60 (sessanta) giorni dalla data di pubblicazione, ovvero è ammesso il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi del D.P.R. 1199/1971, entro 120 (centoventi) giorni dallo stesso termine.

Visto del Segretario Generale: D'AVINO MICHELE

Livorno li, 23/07/2024

IL Il ViceSindaco
LIBERA CAMICI / ArubaPEC S.p.A.

Contrassegno Elettronico

TIPO

QR Code

IMPRONTA (SHA-256): 1e61972d30c280f22b9c3425677ab8f0ada0ef563caa031513a378c3951c3fec

Firme digitali presenti nel documento originale

LIBERA CAMICI

Dati contenuti all'interno del Contrassegno Elettronico

Ordinanza N.284/2024

Data: 23/07/2024

Oggetto: ORDINANZA INTERDIZIONE DOCCE CALDE STABILIMENTO BALNEARE "MAROCCONE BEACH CLUB" – LIVORNO.



Ai sensi dell'articolo 23-ter, comma 5, del D.Lgs. 82/2005, le informazioni e gli elementi contenuti nel contrassegno generato elettronicamente sono idonei ai fini della verifica della corrispondenza al documento amministrativo informatico originale. Si precisa altresì che il documento amministrativo informatico originale da cui la copia analogica è tratta è stato prodotto dall'amministrazione ed è contenuto nel contrassegno.



URL: http://www.timbro-digitale.it/GetDocument/GDOCController?qrc=ac9a36c0a0001647_p7m&auth=1

ID: ac9a36c0a0001647